

CITTÀ DI UGENTO



Città di Ugento (LE)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Codice Fiscale 81003470754

www.comune.ugento.le.it

e-mail: ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it

pec: ufficiolavoripubblici.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Disciplinare di gara Appalto Lavori

Procedura: **aperta** ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://ugento.tuttogare.it/index.php>

Criterio: **Offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023

INTERVENTO PER IL "IL PARCO NAVIGABILE DI UGENTO"

POR-POC PUGLIA 2014-2020, fondo FESR - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale", Avviso Pubblico n. 3
"Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale"

Importo complessivo Intervento € 1.300.000,00

CUP: F99J21012720003

CIG: B8CC300776

Sommario

Città di Ugento (LE)	1
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA DELL'APPALTO E SAL	9
3.2 REVISIONE PREZZI	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
SELF CLEANING	11
ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	13
7. AVVALIMENTO.....	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
13.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI O.E. AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14	28
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	30

16. OFFERTA TECNICA	31
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.	
16.1 CONDIZIONI E COSTITUZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
17. OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE.....	35
17.1 OFFERTA DI PREZZO (PESO 5) RIBASSO %, AL NETTO DI IVA, SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA ..	37
17.2 OFFERTA DI TEMPO (PESO 10) RIDUZIONE GIORNI REALIZZAZIONE.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE ...	38
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	41
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	47
27. ACCESSO AGLI ATTI	47
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO:

*POR-POC PUGLIA 2014-2020, fondo FESR - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, Avviso
Pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale”*

“IL PARCO NAVIGABILE DI UGENTO”

Importo complessivo Intervento € 1.300.000,00

PREMESSE

Con determina a contrarre Reg. Gen. n. **864 del 24.10.2025**, a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, questa Amministrazione “Città di Ugento” con sede legale in 73059 - Ugento - P.zza A. Colosso n.1, ha deciso di affidare i lavori per l'intervento di **IL PARCO NAVIGABILE DI UGENTO**.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica –TUTTOGARE del Comune di Ugento, accessibile dal sito <https://ugento.tuttogare.it>

STAZIONE APPALTANTE & AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI Ugento (LE), Via Acquarica, 50 – 73059 Ugento (LE) - PEC: ufficiolavoripubblici.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Tipo di appalto: lavori;

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

NUTS: ITF45;

La durata del procedimento è prevista pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Ugento (LE) [codice NUTS ITF45], ISTAT: 075090

CIG: B8CC300776 - CUP: F99J21012720003

Il Responsabile unico del progetto è Ing. Alessandro ROMANO;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l' Ing. Alessandro ROMANO.

Tel. 0833 557226;

PEC: ufficiolavoripubblici.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://ugento.tuttogare.it/gare/id984-dettagli> menù “Accedi”.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”,

reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 0240031280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://ugento.tuttogare.it/gare/id984-dettagli>

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito.

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa.

Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le "Buste" sono di tre tipi:

Busta "A - Documentazione amministrativa"

Busta "B – Offerta tecnica"

Busta "C – Offerta economica e temporale"

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determina a contrarre;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., (conforme all'art. 41 del D. Lgs. 36/2023), validato in data 24.10.2025 dall'ing. Alessandro ROMANO ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 ed approvato con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 864 del 24.10.2025;
- e) Schema di domanda di partecipazione (All. A);
- f) Schema dichiarazione di equivalenza delle tutele art. 11 del D. Lgs. 36/2023 (All. B);
- g) Schema Documento di gara unico europeo (DGUE)

La documentazione di gara è direttamente e gratuitamente accessibile, sul sito internet:

<https://ugento.tuttogare.it/gare/id984-dettagli>

La documentazione di gara è direttamente e gratuitamente accessibile sulla Piattaforma di e-procurement. Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **5 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste dovranno quindi pervenire **entro e non oltre le ore 21:00 del giorno giovedì 06 novembre 2025**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 4 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e avvengono tramite la Piattaforma Telematica. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login. È onere esclusivo dell'operatore economico consultare la sezione "Comunicazioni" e prenderne visione delle comunicazioni riguardanti la presente procedura. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le Comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 90 c. 1 D. Lgs. 36/2023, avvengono utilizzando la casella di posta inserita in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma, costituente domicilio digitale eletto dell'operatore economico.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D. Lgs. n.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, in ragione della natura dell'affidamento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e della tipologia di lavorazioni da affidare, al fine di garantire una migliore gestione tecnico-organizzativa dell'intervento, l'appalto non è stato suddiviso in lotti.

CPV prevalente è 4526264 - Lavori di miglioramento ambientale.

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stato determinato, per ciascuna categoria di lavori, come riportato nella tabella sottostante.

L'operatore economico dovrà essere in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** rilasciata, ai sensi dell'art. 100 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023, da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente, **in corso di validità**, da dichiarare nel DGUE e nella Domanda di Partecipazione, per le seguenti categorie di lavori classificate secondo quanto disciplinato dall'art. 2 dell'allegato II.12 al Codice, ovvero:

categorie	descrizione	classifica	Importo lavori soggetto a ribasso di cui		Costi della Sicurezza	Importo lavori incluso costi manodopera e sicurezza	Incidenza sul totale	Prevalente (P) / Scorporabile (S)	Subappalto (max)	Subappalto a cascata
			Importo lavori	di cui costi della manodopera						
OG1	Edifici civili e industriali	II	323.771,63	81.024,48	9.069,87	332.841,50	36,3%	P	Subappaltabile nel limite massimo del 49,99% ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2022	NO
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	I	166.989,78	3.638,85	4.677,91	171.667,69	18,7%	S	Subappaltabile nel limite massimo del 100,00% ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023	NO
OG10	Impianti elettrici	I	89.003,33	23.072,25	2.493,27	91.496,60	10,0%	S	Subappaltabile nel limite massimo del 100,00% ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2024	NO
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	I	185.607,43	76.998,28	5.199,45	190.806,88	20,8%	S	Subappaltabile nel limite massimo del 100,00% ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2025	NO
OS32	Strutture in legno	I	127.071,88	37.794,16	3.559,69	130.631,57	14,2%	S	Subappaltabile nel limite massimo del 100,00% ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2025	NO
Totale lavori			892.444,05	222.528,02	25.000,19	917.444,24				

*** “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;**

**** Nel caso in cui il concorrente [qualificato nella categoria prevalente dell'appalto per un importo almeno corrispondente a quello complessivo dei lavori da affidare (i requisiti posseduti nella categoria prevalente devono quindi essere sufficienti a “coprire” i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili ossia possesso Cat. OG1 in III^ class.)] intenda ricorrere al subappalto nella categoria scorporabile a base di gara per sopperire ad un difetto di qualificazione (c.d. subappalto qualificante/necessario) nella dichiarazione di**

subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, cioè di subappaltare i lavori della/e categoria/e perché privo di corrispondente qualificazione.

Pertanto, l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e manodopera, è stato determinato in € 917.444,24 (euro novecentodiciassettemilaquattrocentoquarantaquattro/24) oltre IVA, di cui:

- € 892.444,05 (euro ottocentonovantaduemilaquattrocentoquarantaquattro/05) per lavori soggetti a ribasso d'asta, di cui € 222.528,02 (euro duecentoventiduemilacinquecentoventotto/02) per costi della manodopera per l'appalto così come determinati in sede di progettazione esecutiva;
- € 25.000,19 (euro venticinquemila/19) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Si precisa che l'importo assoggettato a ribasso e su cui il Concorrente formulerà la propria offerta economica, comprende i costi della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, calcolati ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice.

Ferma restando la possibilità, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 cit., per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a confrontare i costi della manodopera dalla stessa individuati (ovvero € 222.528,02), con i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dal Concorrente: laddove siano stati dichiarati costi inferiori a quelli predeterminati (ovvero inferiori a € 222.528,02), il Concorrente sarà chiamato, a pena di esclusione, a giustificare gli stessi, e laddove la Stazione appaltante accolga i giustificativi, procederà all'aggiudicazione.

Qualora il Concorrente decidesse di non confermare l'importo della manodopera stimato dall'Ente committente, modificandolo in diminuzione, dovrà inserire i giustificativi per il ribasso della manodopera all'interno della Busta Economica creata dalla piattaforma TuttoGare per la verifica della congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 del D. Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicato è il seguente: **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Settore F Edilizia, Legno e Arredamento o similare- Triennio 2025- 2028"** (Codice CNEL F012) e successivi, e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, quali, ad esempio, il CCNL Edilizia – Comparto Artigianato (ultimo rinnovo del 04/05/2022) e il CCNL Edilizia – Comparto Industriale (ultimo rinnovo del 03/03/2022).

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Codice, possono indicare nella propria offerta (*cfr. Allegato A – Istanza di partecipazione*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall'Ente concedente. In caso di differente contratto collettivo applicato, è necessario allegare la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art. 11 co. 4 del Codice e ss. mm. ii.) secondo lo schema riportato nell'Allegato B.

Si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 (Art. 3 co. 2 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023) e pertanto non è necessario compilare l'Allegato B in applicazione di un contratto collettivo individuato dai codici CNEL F012, F015 o F018.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la S. A. potrà procedere alla verifica della suddetta dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'art. 110 del Codice

L'appalto è a **misura**. Fermo restando l'importo complessivo dei lavori, sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Laddove il computo metrico preveda lavorazioni da contabilizzare a corpo, solo queste lavorazioni saranno assoggettate al regime della contabilità a corpo.

Non sono ammesse offerte in aumento e pertanto l'offerta che supera il suddetto importo complessivo sarà esclusa dall'appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera compiuta e conforme alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dalla progettazione.

Ai sensi dell'art. 210, comma 2, terzo capoverso, del D.Lgs. n. 36/2023, atteso che il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, validato ed approvato, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal Concorrente in sede di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione, oltre a quanto disposto al successivo paragrafo 3.2.

Il presente appalto viene affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., nel rispetto delle clausole contrattuali e specifiche tecniche contenute nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

L'importo complessivo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, pari ad **€ 1.300.000,00** è stato concesso dalla Regione Puglia a valere sui fondi del POR-POC PUGLIA 2014-2020, fondo FESR - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale", Avviso Pubblico n. 3 "Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale".

3.1 DURATA DELL'APPALTO E SAL

La durata dell'appalto è di giorni **200 (duecento)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori **Art. 2.8 CSA**. La fine dei lavori dovrà in ogni caso avvenire entro il 30.09.2026. I lavori si intendono conclusi con l'emissione del certificato di collaudo con esito positivo.

Si specifica che per ogni giorno naturale consecutivo di **ritardo** viene applicata una **penale** pari allo 1,5‰ (unovigolacinque per mille) dell'importo contrattuale e fino alla misura complessiva massima pari al 10% dell'importo contrattuale secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto.

Ai sensi dell'Art. 2.19 del CSA, i pagamenti per stati di avanzamento (SAL) sono dovuti ogni volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta contrattuale, delle prescritte ritenute e dell'importo del recupero della somma anticipata, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, raggiunge un importo non inferiore a **€ 200.000,00#**.

All'aggiudicatario verrà corrisposta un'**anticipazione** dell'importo contrattuale del **20,00% (ventipercento)** ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice e alle condizioni indicate nel medesimo articolo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire salvo ritardi imputabili all'appaltatore/esecutore.

La Revisione prezzi si applica alle prestazioni **ancora da eseguire** al momento di attivazione della clausola.

La Revisione non opera e **non si applica alle eventuali opere migliorative** proposte nell'Offerta Tecnica migliorativa in fase di gara dall'O.E. risultato aggiudicatario quindi esecutore.

Come previsto dal comma 3, lett. a) dell'art 60 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi

si utilizza l'indice sintetico revisionale individuato ai sensi del comma 4-quater del citato art. 60 del Codice, il quale rinvia alla disciplina di cui all'Allegato II.2-bis del Codice, recante le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi individuate. Ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice con una frequenza pari all'aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

Il procedimento per la quantificazione della revisione dei prezzi è disciplinato dall'art. 2.29 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

È comunque fatto salvo il principio sancito dall'art. 9 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Così come stabilito all'art. 2, comma 2, del nuovo Allegato II.2-bis, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** e non è possibile garantire il medesimo principio mediante **rinegoziazione** secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del codice, la possibilità per la stazione appaltante o per l'appaltatore di invocare la **risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta** del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al **pagamento delle prestazioni** relative ai lavori, servizi o forniture **regolarmente eseguiti**.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per il presente affidamento non sono previsti rinnovi.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alla modifica del contratto principale senza l'indizione di una nuova procedura di affidamento - per l'esecuzione di lavori aggiuntivi e/o migliorativi e senza alterazione della natura generale del contratto principale - agli stessi patti e condizioni del contratto principale in essere, fino alla concorrenza delle risorse rinvenenti dalle economie di gara se lasciate nella disponibilità della S.A. dall'Ente Finanziatore.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **7 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0/ANAC).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE elettronico la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5 - lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023 e dell'All. II. 3 al medesimo D. Lgs., **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano**, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili

alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

L'Operatore Economico, ai sensi dell'**ALLEGATO II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori"** di cui all'art. 100, comma 4 del Codice, deve allegare attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, **in corso di validità** che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al **punto 3** del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In riferimento alle categorie scorporabili, indicate nella tabella di cui al paragrafo 3, (subappaltabili per intero a terzi dotati di idonea qualificazione, previa specifica indicazione) l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovrà:

- a) a pena di esclusione, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della categoria scorporabile o delle categorie scorporabili per la quale o le quali non è posseduta la qualificazione;
- b) a pena di esclusione, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di

cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 €, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al **punto 6.3** solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e quelli di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente che decida di ricorrere all'avvalimento dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- ☒ il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.
- ☒ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie

di cui è carente il concorrente;

☒ il DGUE compilato e firmato a cura dell'ausiliario;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di **esclusione** o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'**esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico non intenda eseguire direttamente le prestazioni di cui sopra, dovrà dichiarare necessariamente la volontà di subappaltare tali prestazioni nel proprio DGUE – Response.xml.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché l'affidamento in misura maggioritaria delle lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente.

Non è consentito il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto nonché della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola l'appalto, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è **obbligatorio** l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art., comma 2 del Codice.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, la S.A. corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del c. 2 dell'art. 119 del codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- 1) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- 2) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

3) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della patente di cui all'articolo in questione. Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (cfr. ultimo comma del citato art. 27).

Qualora le opere in esecuzione o eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti nel capitolato speciale d'appalto relativamente al rispetto dei CAM e/o nel caso che non siano rispettati i criteri sociali presenti nello stesso documento, verranno applicate all'aggiudicatario sanzioni economiche in relazione alla gravità delle carenze, sulla base delle valutazioni effettuate dal direttore dei lavori, sentito il collaudatore dell'opera se nominato.

In conformità all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura di gara è sottoposto alle seguenti clausole sociali volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel settore in relazione all'oggetto d'appalto nonché l'applicazione dei contratti collettivi di settore e anche a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

È requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **10,00% (occupazione giovanile)** e una quota pari almeno al **10,00% (occupazione femminile)**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Come chiarito con parere MIMS n. 1133/2021, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con le % sopra stabilite di giovani (10,00%) e donne (10,00%), qualora le imprese abbiano già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

Le percentuali di cui sopra sono state determinate in considerazione dell'oggetto del contratto e della specifica natura del progetto, nonché dell'obbligo di adempiere a quanto previsto dal d.P.R. 177/2011 in materia di esperienza pregressa e abilitazioni del personale in cantiere tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo.

Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

I sopra detti medesimi operatori economici **(che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante** entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 1, commi 2, 3 ovvero al comma 4 dell'All. II.3 al D. Lgs. 36/2023 come sopra disciplinati per la procedura di affidamento di cui trattasi, saranno applicate **penali** commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto come disciplinato nell'art. 2.16 del CSA.

La violazione dell'obbligo di cui al c. 2 dell'art. 1 del citato All. II.3 **determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 106 del codice, l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al **2,00%** del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad **€ 18.348,88** Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione;

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sull'IBAN intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Ugento;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- ✓ da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- ✓ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato: <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce **copia delle certificazioni possedute nella "Documentazione amministrativa" e caricata altresì nel fascicolo virtuale**. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la procedura in oggetto, ai fini della presentazione dell'offerta, **NON È prevista alcuna visita dei luoghi assistita obbligatoria**. Gli O.E., tuttavia, che devono comunque esperire ogni attività che consenta loro di formulare l'offerta tenendo conto delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla realizzazione dei lavori potranno, ove lo ritengano opportuno, al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta e, con riferimento alle dichiarazioni che sono tenuti a rendere, effettuare/compiere facoltativamente e autonomamente un sopralluogo nel loro stesso interesse. Non è comunque rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo da parte della S.A.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorti il pagamento è unico e dovrà essere effettuato dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio medesimo.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio per la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

13.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 71, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per la presentazione delle offerte viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni, per ragioni di urgenza in quanto occorre concludere l'intervento entro e non oltre il 31.10.2026 trattandosi di somme assegnate dalla Regione Puglia nell'ambito del POR POC PUGLIA 2014/2020.

**Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno
martedì 11 novembre 2025, ore 15:00**

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati ai successivi paragrafi avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 e nell'allegato Norme Tecniche di Utilizzo di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

Busta “A - Documentazione amministrativa”

Busta “B – Offerta tecnica”

Busta “C – Offerta economica e temporale”

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Gestore del sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o

comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con **esclusione** della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione** dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- ✓ sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- ✓ **non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato

dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «**A – BUSTA AMMINISTRATIVA**».

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa”

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la crittazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta crittazione del file;
- verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella **busta amministrativa**, la documentazione indicata nella tabella seguente:

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
Documento		Busta A
1	Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa ed eventuale procura (All. A);	Amministrativa
2	Schema dichiarazione di equivalenza delle tutele art. 11 del D. Lgs. 36/2023 (All. B), <u>soltanto per le imprese che dichiarano un differente contratto collettivo applicato;</u>	
3	Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo da 16 €	
4	DGUE	

5	Documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4	
6	Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore	
7	Eventuale certificazione e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	
8	Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	
9	Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3	
10	Eventuale ulteriore documentazione	
11	(per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 1, comma 1, All. II.3 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).	

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione - sottoposta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 - è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione", sottoscritta dall'Operatore Economico singolo, oppure, sarà compilata dall'Operatore Economico che avrà la rappresentanza del raggruppamento/consorzio (in caso di Operatore Economico in forma plurima) e sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

- **tramite modello F23**, riportando:
 - codice tributo: **456/T**
 - cod. ufficio: **TUJ**
 - descrizione: "imposta di bollo CIG: B8CC300776"
- **tramite modello F24** indicando:
 - codice tributo **1552**
 - anno di riferimento: **2025**
 - si chiede di **allegare la quietanza di pagamento** (o altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento) **ed una dichiarazione** che attesti che il pagamento effettuato è riferito alla gara in oggetto (CIG: B8CC300776)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- ✓ le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- ✓ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);
ovvero
di partecipare in più di una forma, allegando a tal fine la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- ✓ che l'imposta di bollo pagata assolve le finalità di partecipazione alla presente procedura (in caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante marca da bollo) indicando il relativo numero seriale della

marca da bollo;

- ✓ di possedere i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, tra i quali quelli di idoneità, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica-professionale, avendone preso attentamente visione e di accettarne i contenuti e le condizioni tutte;
- ✓ di essere a conoscenza che il mancato possesso dei requisiti generali di idoneità e di capacità tecnica professionale determina l'esclusione;
- ✓ i dati identificativi (denominazione O.E., nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, per i quali devono essere rese le dichiarazioni contenute nel DGUE con riferimento all'assenza delle cause di esclusione;
- ✓ *(eventuale)* di aver commesso nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara gravi infrazioni di cui all'art. 95, lett. a), del Codice;
- ✓ *(eventuale)* di essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, di atti e provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice;
- ✓ *(eventuale)* di aver commesso nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara di comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 98 del Codice;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto come dettagliatamente indicato nel DGUE;
 - ✓ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e a tal proposito rende le dichiarazioni contenute nell'allegato DGUE;
- ✓ di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- ✓ *(eventuale)* di avvalersi di un altro operatore economico (*indicare la denominazione*), individuato nel DGUE, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del sottoscritto operatore economico e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della competizione ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (*Allegare il contratto di avvalimento*);
- ✓ di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/2020;
- ✓ (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016: Specificare (allegando copie conformi);
- ✓ remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (*bando/disciplinare di gara/Lettera Invito, risposte ai quesiti, CSA, schema di contratto, ..., e in tutti gli elaborati progettuali*);
 - ✓ di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
 - ✓ di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - ✓ di approvare fin d'ora tutte le norme, prescrizioni, condizioni e modalità;

- ✓ di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
- ✓ di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle particolari caratteristiche dei materiali da fornire, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- ✓ di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ✓ di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- ✓ di riconoscere che i prezzi da lui offerti sono remunerativi e tali da consentire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- ✓ di impegnarsi ad impiegare attrezzature e manodopera qualificata ed in numero adeguato ai lavori da eseguire, nel rispetto dei vigenti regolamenti e leggi, al fine di evitare danni e/o infortuni alle maestranze, a cose ed a terzi, all'osservanza di tutte le norme assicurative, previdenziali, normative e retributive nei confronti dei propri dipendenti;
- ✓ di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia delle lavorazioni in appalto e della prevista cantierizzazione
- ✓ di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura;
- ✓ di non aver assunto alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (e smi) personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla S.A. (Comune di Ugento) con DGC nr. 66 del 27.02.2023 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ✓ *Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:*
 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato non ha svolto attività di supporto per l'intervento in oggetto di gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
- ✓ che l'indirizzo PEC - oppure *(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri)* l'indirizzo di posta elettronica - indicato nella Piattaforma e nei vari documenti prodotti è idoneo e autorizzato ai fini delle varie comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento *(a titolo semplificativo e non esaustivo, art. 90 e art. 101 del NEW Codice Appalti D. Lgs. 36/2023)*;
- ✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali acquisiti saranno trattati e utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs., nonché del Regolamento (CE);
- ✓ per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. d), e dell'art. 124, comma 4 del Codice ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione: a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché, DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- ✓ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla S.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto e prende atto, nel contempo, che ogni inosservanza comporterà l'immediata rescissione del contratto come specificatamente previsto dalla medesima legge;
- ✓ che i dati, fatti, stati, e qualità dichiarati/riportati corrispondono a verità e di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la S.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla S.A. ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- ✓ di Autorizzare/non Autorizzare l'accesso agli atti qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti"; **SI PRECISA che in caso di DINIEGO, l'O.E. dovrà allegare motivata e comprovata dichiarazione con cui si individuano con precisione tali dati, con l'indicazione esatta della loro collocazione nei relativi documenti (indicare nn. pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione)";** In caso di mancata allegazione di detta dichiarazione e/o di giustificazioni rese in maniera del tutto generiche e non ben circostanziate e puntualmente dimostrate e documentate in relazione al caso specifico - in evidente contrasto con la prescrizione di cui all'art. 35, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 36/2023- **l'autorizzazione di considererà rilasciata;**
- ✓ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.
- ✓ di occupare un numero di dipendenti pari a (*indicare*) e, pertanto:
 - (*per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50*) ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'All. II.3 al D. Lgs. 36/2023, per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006) **di aver presentato, a pena di esclusione,** copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - (*per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15*) **di impegnarsi** a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di detto obbligo determinerà l'impossibilità per l'O.E. di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento (interdizione automatica);
 - (*per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15*) **di impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - ☒ la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - ☒ una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- ✓ di rispettare quanto stabilito dall'art. 57, c.1 del D. Lgs. 36/2023 e del c. 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 ossia le misure individuate nella lettera invito/disciplinare di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e, pertanto, **di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione** del contratto, di assicurare le quote delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nelle seguenti %: una quota del **30,00%** all'**occupazione giovanile** (inferiore agli anni 36) e una quota del **14,00%** all'**occupazione femminile**;
- ✓ di essere consapevole che l'Ente si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa ove ricorra una di tali circostanze.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE costituiti, dalla mandataria-capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ✓ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI O.E. AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D. Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✓ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- ✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti, ed in particolare:

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

15.6. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti paragrafi, allega:

- a) (in caso di sottoscrizione del procuratore) **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- b) attestazione di avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui al par. 16.1;
- c) ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;

- d) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 53, co. 4 del Codice;

Tutti gli operatori economici devono inserire nel FVOE, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

16. OFFERTA TECNICA

Caricamento Busta "B – offerta tecnica" (offerta tecnica non generata a video)*

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa **Busta "B – Offerta tecnica"**. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo, e caricarlo; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la crittazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta crittazione del file;
- verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

La busta **"B – Offerta tecnica"** deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla

documentazione necessaria alla valutazione degli elementi indicati nella tabella di cui al precedente successivo Capitolo 18.1, come meglio specificato nel seguito:

- a) l'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto **18.2**, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta Tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione Appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. nr. 81 del 2008;
- b) l'Offerta Tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo; Tutti gli elaborati dell'Offerta Tecnica redatti e presentati dall'O.E. partecipante - costituenti parte integrante del Contratto d'appalto - devono essere formulati con il medesimo grado di dettaglio che il Legislatore ha accordato per la redazione del Progetto Esecutivo che, a mente dell'art. 41, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, **"... sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità ..."**;
- c) **l'Offerta Tecnica deve essere corredata:**
- c.1) **da un computo metrico (non estimativo) senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica con, necessariamente voci complete e non sintetiche ossia, tali voci devono essere indicate in maniera chiara, determinata ed univoca, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto a base di gara; andranno, quindi, evidenziate le quantità in negativo ed in positivo, laddove vengano sostituite lavorazioni e/o materiali dando atto, con la pertinente descrizione:**
- delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
 - delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse;
- c.2) **da una o più relazioni illustrative e/o di calcolo e da uno o più elaborati grafici**, come descritto nel successivo **punto 16.1**, necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica;
- d) l'Offerta Tecnica, può prevedere miglioramenti al progetto a base di gara, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
- l'oggetto dell'appalto;
 - le destinazioni d'uso specifiche delle lavorazioni offerte, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
 - indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili; le "varianti" migliorative offerte dagli OO.EE. devono pertanto prevedere prestazioni superiori rispetto al progetto approvato;
- e) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui al Capitolo 18:
- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;

16.1 CONDIZIONI E COSTITUZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

a) l'Offerta tecnica deve essere costituita e corredata come segue:

- un **"indice analitico con riepilogo sinottico dell'offerta migliorativa"**, debitamente firmato, contenente l'elencazione della documentazione/elaborati presentati e, per ogni singolo criterio (**dal nr. 01 al nr. 05**), un riepilogo sinottico, preciso e puntuale, delle migliorie e/o integrazioni offerte;
- una **relazione descrittiva dettagliata, per ciascun elemento/criterio di valutazione qualitativo (da nr. 1 a nr. 5)**, costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 5 (cinque) fogli in formato standard di elaborati grafici che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
- un **computo metrico del tipo non estimativo** (senza prezzi) **Totale** come restituito nel presente Capitolo 16, lettera c1);

SI PRECISA che, per ogni SINGOLO CRITERIO QUALITATIVO previsto, **la Relazione e gli elaborati grafici che l'O.E. intende presentare, nel rispetto di quanto previsto ai superiori punti, devono essere raggruppati e presentati in un UNICO file** evitando, quindi, di produrre una moltitudine di documenti per il medesimo criterio **denominando il file elettronico con il nr. di criterio (esempio: "Indice analitico e riepilogo offerta.p7m", "Criterio nr. 1.p7m", "Criterio nr. 2.p7m", "Criterio nr. X.p7m", "Computo metrico non estimativo.p7m").**

b) il numero delle "cartelle" e dei "fogli" di cui alle successive lettere d) e d-bis), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica; in caso di presentazione di elaborati (relazioni ed elaborati grafici) costituiti con un numero superiore di pagine rispetto a quanto consentito, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti, la commissione non terrà conto della documentazione che eccede il limite massimo autorizzato;

c) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta Tecnica:

- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica, (criteri qualitativi da 1 a 5) pena attribuzione di coefficiente, quindi punteggio, pari a 0 (zero), deve essere sottoscritta dall'offerente e dal Tecnico professionista/progettista esterno individuato dall'O.E. partecipante e il medesimo deve essere laureato, abilitato e regolarmente iscritto ad apposito Ordine Professionale (**INGEGNERE o ARCHITETTO**) in modalità digitale; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
- gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» o «7z»;
- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina nr. X di nr. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» o «7z»;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

d) per "cartelle" delle relazioni descrittive si intendono facciate in formato A4, (con nr. di righe per pagina e scrittura in corpo espressa in punti adeguati per una facile ed agevole lettura da parte della commissione) con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

d-bis) per "fogli" in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore

ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.);

e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, **a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al Capitolo 17;

f) l'Offerta Tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'**esclusione** del relativo offerente;

h) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al Capitolo 17, la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;

i) sono da considerarsi in capo all'aggiudicatario il mantenimento di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti compreso, altresì, ogni altro onere e magistero necessario, derivanti dall'esecuzione delle migliorie proposte e cui lavorazioni dovranno essere eseguite con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione quindi, per dare l'opera alla S.A. totalmente completa e funzionante nel pieno rispetto della perfetta regola d'arte.

j) dopo l'aggiudicazione e prima della firma del contratto, **al fine di rendere l'opera alla S.A. totalmente completa e funzionante nel pieno rispetto della perfetta regola d'arte**, all'O.E. aggiudicatario verranno assegnati max 8 giorni per presentare agli atti della S.A. gli elaborati scripto/grafici esecutivi -inerenti le soluzioni proposte per valorizzare l'appalto di cui alla propria offerta tecnica - integrati con quelli del Progetto Esecutivo a base di gara, quindi sviluppati con il medesimo grado di dettaglio che il Legislatore ha accordato per la redazione del Progetto Esecutivo che, a mente dell'art. 41, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, *"... sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità ..."*. Dovranno, pertanto, essere integrate le relazioni di calcolo specialistico per eventuali impianti e/o strutture, particolari tecnici e quant'altro necessario.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo quanto previsto alla superiore lettera J); la contabilità dei lavori non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:

k.1) sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall'elenco prezzi unitari contrattuale;

k.2) aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;

- k.3) il concorrente aggiudicatario dovrà predisporre e produrre, a sua cura e spese e nel giusto numero di copie, la documentazione di competenza per richiedere eventuali autorizzazioni integrative, con obbligo, altresì di farsi carico di tutte le ulteriori varianti richieste per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre il concorrente ha l'obbligo di uniformare il progetto esecutivo alle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere imposte dagli Organismi interessati;
- k.4) i lavori di miglioramento saranno contabilizzati dalla DDLL parallelamente e proporzionalmente a quella delle opere di progetto e saranno computate facendo riferimento alle lavorazioni e relative quantità riportate nell'offerta tecnica. Ove, per motivi esclusivamente tecnici (interferenze, cause di forza maggiore ecc..), alcune delle lavorazioni migliorative non potranno essere eseguite parallelamente a quelle di progetto l'appaltatore sarà tenuto a fornire un cronoprogramma integrativo dal quale si evinca inequivocabilmente la data entro la quale, cessati gli impedimenti, tali lavorazioni possano essere eseguite. Nel redigere il Certificato di ultimazione dovrà accertare che l'appaltatore abbia realizzato tutte le lavorazioni a lui spettanti comprensive di quelle offerte in sede di gara;
- k.5) nel caso in cui alcune lavorazioni contenute nell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta risultata aggiudicataria - valutate ed ammesse - non possano essere realizzate per giustificati motivi e/o per sopravvenute esigenze di natura tecnica che dovessero successivamente emergere, le stesse saranno quantificate e sostituite con altre lavorazioni da svolgere nell'ambito dell'intervento appaltato, complementari o in variante, in contraddittorio con l'impresa, di uguale valore, previo concordamento tra l'appaltatore e la stazione appaltante cui è deputata l'autorizzazione e, in merito:
- la motivazione tecnica della Stazione Appaltante e/o del D.L. per sostituire le opere proposte con altre, deve essere esplicita e chiara, tenendo conto che le migliorie proposte sono state accettate e valutate, con assegnazione di punteggio, dalla Commissione giudicatrice. Tutto dovrà essere convalidato dal RUP che farà le sue valutazioni anche in considerazione di ciò;
 - le opere relative ai miglioramenti che non si intendono eseguire (eccedenti le previsioni di progetto) devono essere quantificate economicamente e tali opere dovranno equivalersi economicamente con quelle che si prevede di realizzare in sostituzione. I prezzi da applicare per tale concordamento saranno quelli unitari di progetto, (se vi sono uguali nell'elenco prezzi o computo metrico). In mancanza si applicheranno i prezziari vigenti, ed in mancanza si provvederà al concordamento in contraddittorio con l'impresa. In tal caso il D. dei L. dovrà redigere un parallelo di spesa al fine di garantire che l'appaltatore esegua comunque, almeno in termini economici, quanto offerto in sede di gara e ritenuto migliorativo dalla Commissione Giudicatrice. L'importo contrattuale deve rimanere invariato. Le proposte migliorative non ammesse e quindi non valutabili, in caso di aggiudicazione, non dovranno essere eseguite.

17. OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE

Caricamento Busta "C – offerta economica e Temporale" (generata a video)

Per effettuare l'upload della Busta "C – Offerta economica e temporale" l'Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Genera offerta economica e compilare i form proposti dal Sistema.

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la crittazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, l'Operatore Economico dovrà cliccare su "Salva" e il Sistema genererà un file, contenente l'offerta stessa, che l'Operatore Economico dovrà:

- scaricare, cliccando sul tasto "Scarica il file di offerta";
- firmare digitalmente;
- ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto "Carica documentazione".

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto

Carica documentazione in corrispondenza della Busta “C – Offerta economica” e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire:

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente; nel caso in cui il Bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell’offerta economica oltre a quello generato dal Sistema, anche quelli dovranno essere firmati digitalmente;

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo **ZIP, RAR o 7z** al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente: quello generato dal Sistema e gli altri documenti eventualmente richiesti dal Bando;

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l’archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta C – Offerta economica; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “*Chiave personalizzata*” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall’Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’Operatore Economico e quello generato dal Sistema);
- verificare l’avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.

Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la Partecipazione.

Dichiarazione a corredo dell’offerta:

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: la sottoscrizione dell’offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento

temporaneo o il consorzio ordinario. L'Offerta Economica deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa.

La busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA/ TEMPORALE contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

17.1 OFFERTA DI PREZZO (PESO 5) RIBASSO %, AL NETTO DI IVA, SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA

L'offerta di prezzo, ai fini dell'attribuzione di un punteggio massimo di **5 punti**, assolta la competente imposta di bollo, deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato.P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con **non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola**; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) è corredato obbligatoriamente **pena l'esclusione** dall'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali propri dell'offerente per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- e) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza ed all'importo della manodopera;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

I costi della manodopera indicati al punto/art. 3 del presente disciplinare, come chiarito dalla giurisprudenza e dai pareri ANAC e MIT, sono assoggettabili a ribasso, come del resto è precisato anche dall'ultimo periodo del comma 14, dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 (in combinato disposto con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1) secondo cui: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"* o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; pertanto, il concorrente dovrà formulare un *"ribasso complessivo"*, ma a sua volta dovrà indicare i costi della manodopera: se i costi parametrici sono superiori rispetto a quelli indicati nell'offerta, il concorrente sarà chiamato a giustificare il ribasso dei costi manodopera. In tal caso l'offerta economica, ai fini collaborativi e di celerità del procedimento, può essere accompagnata da un documento ulteriore che contenga le giustificazioni del prezzo offerto (Cfr. *Schema Dichiarazione costi della Manodopera (All. E)*).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva di non assegnare ad alcun concorrente il contratto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

17.2 OFFERTA DI TEMPO (PESO 10) RIDUZIONE GIORNI REALIZZAZIONE

È richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

L'Offerta Temporale generata dal Sistema, **espressa in giorni di riduzione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente e/o da altro soggetto avente i medesimi poteri con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sulle tempistiche per l'esecuzione dei lavori mediante dichiarazione della riduzione dei tempi stimati complessivi dell'appalto e previsti all'art. 2.8 del CSA (**200 gg.**), con le modalità e alle condizioni di cui alle successive lettere;
- b) il tempo di esecuzione non potrà, comunque, essere inferiore a **150** giorni dal verbale di consegna dei

lavori; Offerte con numero giorni di riduzione superiore a 50 saranno ricondotte, relativamente all'assegnazione del punteggio, al richiamato tempo minimo di 150 giorni;

- c) i giorni di riduzioni sono indicati con **0 (zero) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) è corredata obbligatoriamente, **pena attribuzione di punteggio pari a 0 (zero)**, da **un cronoprogramma operativo dei lavori (Gantt)** con evidenziate le riduzioni di tempo proposte a rappresentazione dell'arco temporale totale per la realizzazione dell'Intervento (comprensivo di quanto offerto in termini di lavorazioni nella propria offerta tecnica), suddiviso in fasi incrementali (ad esempio, giorni, settimane, mesi) - e da un asse verticale - a rappresentazione delle mansioni o attività che costituiscono la propria offerta Tecnica indicando, se del caso, la presenza di lavorazioni su più turni; **Detto cronoprogramma deve essere debitamente sottoscritto**, oltre che dall'Offerente anche dal Tecnico professionista/progettista esterno individuato dall'O.E. partecipante e il medesimo, deve essere Laureato e abilitato e regolarmente iscritto ad apposito Ordine Professionale (**INGEGNERE o ARCHITETTO**) **pena attribuzione di coefficiente, quindi di punteggio, pari a 0 (zero)**;
- e) L'offerta di riduzione dei tempi sarà impegnativa per il concorrente e determinerà la nuova durata contrattuale dei lavori (comprensivi di quelli dell'offerta tecnica migliorativa), anche ai fini dell'applicazione delle penali contrattuali;
- f) La proposta di riduzione dei tempi di esecuzione e la conseguente determinazione della nuova durata contrattuale dei lavori non dovrà comunque modificare quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo.
- g) L'offerta temporale e il Cronoprogramma sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda; limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 e 4 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e temporale sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	punteggio massimo
<i>Offerta tecnica</i>	80
<i>Offerta temporale</i>	15
<i>Offerta economica</i>	5
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

NR.	ELEMENTI/CRITERI QUALITATIVI (DISCREZIONALI)	PUNTEGGIO MAX 80/100
1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'IMPRESA	15
	L'operatore economico concorrente dovrà comprovare l'esperienza e le capacità tecniche acquisite nella realizzazione di interventi di tipologia affine a quello oggetto di affidamento, anche in aree naturalistiche. Il concorrente dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello	

	significativo di esperienza e competenza in relazione ad un massimo di tre interventi eseguiti, terminati e collaudati, dimostrandone l'avvenuta idonea conclusione. Saranno valutati positivamente: - evidenza di lavori analoghi già realizzati; - dimostrazione della disponibilità in essere dei mezzi e dei macchinari che saranno impiegati, (ad esempio mediante possesso diretto, contratti di nolo già in essere, costituzione in ATI, ecc.); - possesso dei macchinari e delle necessarie autorizzazioni per l'utilizzo dei mezzi da impiegare in fase d'opera;	
2	MIGLIORAMENTO DEI MATERIALI E DELLE TECNOLOGIE DA IMPIEGARE L'operatore economico concorrente dovrà proporre, in piena aderenza alle prescrizioni impartite in fase di acquisizione dal PAUR, l'utilizzo di tecnologie e materiali durevoli e con bassa richiesta di manutenzione.	10
3	OTTIMIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI E DELLA GESTIONE DEL CANTIERE Il concorrente dovrà descrivere le modalità di esecuzione al fine di ottimizzare le lavorazioni e la gestione del cantiere, con l'obiettivo di completare l'intervento nei tempi previsti, organizzando la possibile commessa fin dalla partecipazione alla procedura, mediante il reperimento/possesso di mezzi e competenze per lo svolgimento dei lavori, che tenga conto del contesto reale e delle specifiche lavorazioni da eseguire, in cui le soluzioni proposte dovranno essere coerenti al progetto posto a base di gara, alle descrizioni e alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e dei pareri acquisiti. Saranno valutati positivamente: - capacità di ottimizzare le tempistiche di esecuzione; chiarezza e realizzabilità delle contromisure messe in atto per garantire il rispetto dei tempi previsti dal progetto, anche in caso di sopraggiunte attività necessarie al buon esito dell'appalto e di altre attività che insistono nell'area di cantiere; - disponibilità in essere delle forniture e dei materiali da impiegare in cantiere, (ad esempio mediante disponibilità già in essere, individuazione dei fornitori, contratti di fornitura, ecc.); - organizzazione aziendale plurisettoriale in possesso, sia in proprio che in raggruppamento, sin dalla partecipazione alla procedura, al fine di ottimizzare le tempistiche di realizzazione degli interventi, con "aggressione" del cantiere in relazione alle distinte aree e lavorazioni di intervento;	15
4	COMPLETAMENTO LAVORAZIONI Esecuzione delle lavorazioni stralciate ed indicate nelle tavole di progetto. Saranno valutati le offerte che consentiranno, tra l'altro, il completamento dei pontili e dei percorsi pedonali/ciclabili (piste), dei percorsi didattici, di isole galleggianti, ecc.	30
5	ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E DELLE FASI DI ESECUZIONE Saranno valutati gli accorgimenti proposti per migliorare l'organizzazione delle aree di cantiere, la successione delle fasi di lavoro, il ciclo degli approvvigionamenti, la gestione delle interferenze con le attività e la circolazione urbana, l'impatto ambientale del cantiere volti, quindi, a garantire: ➤ la minimizzazione delle interferenze durante tutte le lavorazioni anche di dragaggio; ➤ la minimizzazione delle interferenze con la fruizione e la circolazione urbana lungo tutta la fascia di litorale interessata dai lavori; ➤ la riduzione delle emissioni in atmosfera e sonore durante le fasi di esecuzione dei lavori; ➤ organizzazione dei lavori in aree SIC; A titolo esemplificativo saranno valutati positivamente: • Ripristino dello stato dei luoghi, successivamente ai lavori da svolgere, a garanzia del minore impatto possibile del cantiere sull'area di intervento, anche eventualmente con ripiantumazioni e sistemazioni del terreno. • Garanzia di attecchimento delle nuove piantumazioni, con sostituzione delle piantumazioni non andate a buon fine; • Separazione e smaltimento dei rifiuti durante le operazioni di dragaggio e consolidamento dunale;	10

	• attuazione delle misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "ALL. R-Studio Impatto Ambientale.pdf, da pag. 207 a pag. 215"; • nomina e presenza in cantiere di un esperto botanico, con presenza costante nella predisposizione gestione e organizzazione del cantiere al fine di ridurre l'impatto delle aree e delle strade di servizio sugli habitat durante tutte le fasi di impianto, nonché durante l'intero svolgimento dello stesso, in specie durante le operazioni di prelievo dei cespi da ripiantare in altre aree oggetto di intervento, nonché nelle fasi di impianto. • utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste nell'habitat 2110 Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi meccanici leggeri rispetto a quelli pesanti, al fine di evitare l'eccessivo calpestio e il compattamento del suolo o al contrario la mobilizzazione delle sabbie stabilizzate; • custodia dei mezzi meccanici nelle aree limitrofe in modo da limitare la possibilità di sversamenti di idrocarburi sul suolo e previsione della presenza in cantiere di kit-antiquinamento nel caso sversamenti accidentali in modo da intervenire tempestivamente. • Precauzioni per evitare eccessivo sollevamento delle polveri.	
TOTALE PUNTI ELEMENTI/CRITERI QUALITATIVI + SOGGETTIVI		80/100
NR.	ELEMENTI/CRITERI QUANTITATIVI (VINCOLATI)	PUNTEGGIO MAX 20/100
6	OFFERTA TEMPO (RIDUZIONE GIORNI REALIZZAZIONE) La Commissione valuterà positivamente la riduzione dei tempi di esecuzione lavori rispetto a quelli previsti all'art. 2.8 del CSA (200 gg.); Non sono previste offerte in aumento. Il tempo di esecuzione non potrà, comunque, essere inferiore a 150 giorni dal verbale di consegna dei lavori; Offerte con numero giorni di riduzione superiore a 50 saranno ricondotte, relativamente all'assegnazione del punteggio, al richiamato tempo minimo di 150 giorni. Il punteggio, con l'utilizzo di Formula con interpolazione lineare, sarà assegnato come segue $Pi = (Pt_{max}) * Rt_i / Rt_{max}$ dove: Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; Pt_{max} = 15 _punteggio max attribuito al criterio; Rt_i = tempo di riduzione dei lavori espresso in giorni naturali e consecutivi (Rt) dell'offerta del concorrente i-esimo [da 0 (zero) a 50 (cinquanta)]; Rt_{max} = 50 _tempo di riduzione dei lavori max espresso in giorni naturali e consecutivi stabilito dalla S.A.; Ai fini dell'attribuzione del punteggio quantitativo, l'operatore economico dovrà produrre all'interno della Busta Virtuale "Offerta Economica e Temporale", un <u>cronoprogramma operativo dei lavori</u> revisionato, con evidenziate le riduzioni di tempo proposte; Il cronoprogramma dei lavori sarà considerato quale elaborato giustificativo delle scelte operate dall'offerente. Il cronoprogramma dovrà contenere il piano di approvvigionamento dei materiali collegato al cronoprogramma stesso.	max 15
7	OFFERTA PREZZO (% RIBASSO SULL'IBA) La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue: ▪ è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); ▪ è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante; ▪ i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: $Ci = (R_i / R_{max})$ dove: Ci= il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno); R_i= ribasso offerto dal Concorrente i-esimo; R_{max} = ribasso dell'Offerta più conveniente;	5

TOTALE PUNTI ELEMENTI/CRITERI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		100/100

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEI PUNTEGGI

La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati nella Tabella di cui all'antecedente punto 18.1, numeri 1, 2, 3 e, nr. xxx, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella **Busta B - Offerta Tecnica**.

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:

- meglio coerenti con le previsioni del progetto a base di gara e rispondenti ai criteri di selezione previsti dalla presente;
 - di maggiore pregio estetico, tecnico, durabilità, manutenibilità (anche con riferimento ai relativi costi), e valore economico;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
- a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze tiene conto, altresì, delle seguenti valutazioni (riportate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):
- la qualità dei materiali da utilizzare e/o le lavorazioni integrative/sostitutive, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti e/o soluzioni innovative e funzionali, compatibili con il recupero e la valorizzazione del bene oggetto dell’intervento ed atte a garantire una maggiore qualità architettonica, il miglioramento delle condizioni di vivibilità, la massima economicità sia nella gestione che nella manutenzione delle opere, nonché una maggiore durabilità e ciclo di vita delle stesse;
 - il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione “anticipata” che renda i lavori di esame, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole;
 - la più completa e adeguata individuazione delle tematiche ambientali e dei criteri ambientali che possono essere coinvolti o implementati nel progetto, le più apprezzabili, innovative e performanti soluzioni in relazione alla sostenibilità ambientale ed energetica e la loro miglior efficienza in termini di risultati attesi, anche con riferimento alle risorse da impiegare, all’eventuale riutilizzo dei materiali e allo smaltimento di quelli non riutilizzabili, e con estensione al ciclo di vita utile del bene;
- b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
 - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 18.1 a prescindere dal loro valore intrinseco;
 - non siano chiaramente definiti, quantificabili ed individuabili dagli elaborati prodotti, ovvero che siano non coerenti con il progetto o influenti ai fini del miglioramento della qualità del progetto.
- c) a ciascun singolo elemento (e/o sub-elemento se presenti) che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
----------	--------	--

Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante/non valutabile	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- d) per ciascun elemento (e/o sub-elemento se presenti) che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo;
- e) a ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (*cosiddetto indice di valutazione*) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso o per il sub-peso previsto alla Tabella di cui al punto 18.1;
- f) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono;
- g) non è previsto alcun livello di riparametrizzazione dei punteggi (né 1° né 2°);
- h) non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo;

L'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo compensatore** è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove:

- P_i = punteggio concorrente i;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

.....

- P_a = peso criterio di valutazione a;
 P_b = peso criterio di valutazione b;
 P_n = peso criterio di valutazione n.

Se vi è **un solo offerente ammesso**, in deroga a quanto sopra, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni di gara sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica-temporale e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla presente procedura.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta prezzo, si applicherà la seguente formula:

$$P(a)_i = R(a)_i / R_{\max}(i) * W_i$$

dove:

- $R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- $R_{\max} i$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);
- W_i = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 5)

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con max tre cifre decimali.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del codice, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla

nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Trattandosi di appalto Lavori di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 del codice alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo martedì 11 novembre 2025, alle ore 15:15.

Le successive date per le sedute pubbliche telematiche saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime modalità di cui innanzi.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento delle procedure di gara garantisce e assicura, il rispetto della parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC.

Pertanto, in considerazione che il principio dell'utilizzo delle procedure telematiche è che:

- a) con la gestione telematica della gara nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione/pubblicazione della procedura;
- b) offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute di gara, escludendo in radice ed oggettivamente la possibilità di apportare modifiche alle offerte garantendo l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta (Sentenza C.diS., sez. III, nr. 4990 del 25.11.2016);

questa S.A., al fine di evitare inutili aggravii del procedimento, non effettuerà sedute pubbliche con presenze fisiche di soggetti differenti rispetto ai componenti del Seggio e/o delle Commissioni di Gara i quali, potranno essere chiamati ad intervenire e lavorare a distanza, accedendo da remoto alla documentazione della gara.

Di ogni seduta è redatto il relativo verbale restituente le operazioni compiute.

Le sedute sia pubbliche che riservate saranno, quindi, tutte del tipo telematico.

Le sedute "*pubbliche telematiche*" possono essere sospese se i lavori non possono proseguire per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta "*pubblica telematica*" da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori (in caso non risulta già nota), è comunicata ai concorrenti a mezzo della Piattaforma Telematica **almeno 1 (uno) giorno** prima della data fissata.

Parimenti tutte le successive sedute "*pubbliche telematiche*" saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica **almeno 1 (uno) giorno** prima della data fissata.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Quindi il RUP, ovvero il seggio di gara, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la **commissione giudicatrice**, procederà all'**apertura della busta** concernente l'**offerta tecnica** ed alla **verifica** della presenza dei **documenti richiesti** nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate, eventualmente con modalità telematiche, all'**esame e valutazione** delle **offerte tecniche** presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice, ovvero il RUP o il seggio di gara, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non

- rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 la S.A. valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta, in base ai seguenti elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, si stabilisce sin d'ora che un elemento specifico ed oggettivo che farà apparire anormalmente bassa una offerta, è il caso in cui un concorrente, nella propria offerta, indichi un valore della manodopera più basso di quello previsto dal presente avviso, senza averne fornito, come previsto dall'art. 41 comma 14 del codice, adeguate spiegazioni atte a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Altro strumento utilizzabile per individuare una potenziale anomalia, è dato dal palese disequilibrio tra la qualità delle proposte contenute nell'offerta tecnica ed un eventuale eccesso di ribasso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al/ai concorrente/i la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ovvero le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Spiegazioni da presentarsi sottoforma di relazione tecnico illustrativa ed attenenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell'economia complessiva possono apparire sottostimate.

Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta quanto previsto alle lettere a), b), c), d) del comma 5 del citato art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si applica, altresì, l'esclusione nei casi di cui al comma 6 del citato art. 110 per le motivazioni nel medesimo disciplinate.

La Stazione Appaltante può, altresì, escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, se

L'O.E. non presenta le giustificazioni e/o le eventuali precisazioni richieste entro il/i termine/i assegnato/i.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

Si precisa sin d'ora che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del sub procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale, avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ✓ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quelli nazionali e territoriali maggiormente rappresentativi del Settore di intervento e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

L'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del Codice, è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

Si precisa che ai sensi dell'art. 17 c. 8 del Codice, l'esecuzione del contratto potrà essere iniziata anche prima della stipula del contratto, in virtù delle tempistiche dettate dall'Ente Finanziatore.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 è stipulato, **a pena di nullità**, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento del servizio. Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

24.1 RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) a procedere all'aggiudicazione dell'Appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
- c) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR n. 62 del 16.04.2013 e nel codice di comportamento adottato da questa S.A. con DGC nr. 66 del 27.02.2023 liberamente consultabile e scaricabile sul sito istituzione del Comune di Ugento al seguente indirizzo <https://www.comune.ugento.le.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti/item/nuovo-codice-di-comportamento> e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.-

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità telematica mediante l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti in piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti di gara.

Gli Operatori Economici potranno richiedere l'oscuramento della documentazione delle buste economiche per i documenti non generati a video dal sistema. La richiesta di oscuramento sarà poi oggetto di verifica da parte della S.A., la quale potrà indicare accettazione o diniego, ai sensi della normativa vigente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del DPCM n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento") il Comune di Ugento (di seguito anche "Comune" o "Titolare") in qualità di Titolare rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura.

I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal Titolare e l'inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dal Comune esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'operatore economico, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati forniti saranno trattati dal Comune in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione.

I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Il Comune non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna attività di profilazione degli interessati.

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti dai dipendenti, del Comune, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura.

Il Comune potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Considerata l'estrema delicatezza della procedura in oggetto, il Comune potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata al Comune di Ugento, Titolare del Trattamento, oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato dal Comune di Ugento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dal Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

IL RUP
Ing. Alessandro ROMANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Massimo Luciano TOMA